



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 24/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 10 marzo 2011, n. 237

D.M. 28/06/2009 “Lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”. Monitoraggio e dichiarazione dei “campi contaminati”, delle “zone contaminate” e “zone tampone”.

L'anno 2011 addì 10 marzo 2011, nella sede del Servizio Agricoltura, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n.45/47 - Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile, riferisce quanto segue.

Il Decreto Ministeriale del 29/11/96, sostituito dal D.M. del 28/06/2009 (di seguito indicato D.M.) ha stabilito che è obbligatoria nel territorio nazionale la lotta al virus della Vaiolatura delle drupacee (Sharka), in seguito indicato come PPV, che colpisce le piante di drupacee.

Il D.M. stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali devono annualmente attuare un monitoraggio nelle aree frutticole per accertare la presenza del virus sulle piante e sui frutti di drupacee suscettibili allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.

Il monitoraggio visivo e il contestuale prelievo dei campioni nei frutteti è effettuato con ispezioni ufficiali degli Ispettori fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale, con la collaborazione dei tecnici dell'Istituto Agronomico Mediterraneo, Istituto convenzionato con la Regione Puglia per l'attuazione del monitoraggio al PPV.

Nel territorio regionale, nel monitoraggio del 2007 sono stati individuati due focolai di PPV, uno in agro di Massafra e uno in agro di Minervino Murge. Per entrambi si trattava di piante di albicocco innestate con materiale di propagazione proveniente da frutteti commerciali extraregionali.

Il focolaio in agro di Massafra è stato completamente estirpato nel 2007 e nel monitoraggio effettuato nel 2008 e 2009 non sono risultate piante infette per cui si considera completamente eradicato.

Le singole piante infette del focolaio in agro di Minervino Murge sono state estirpate nello stesso anno, successivamente nel monitoraggio del 2008 sono state individuate altre piante infette, per cui nel 2009 l'intero frutteto è stato estirpato. Di conseguenza l'intero focolaio si considera completamente eradicato.

Nel 2008 il monitoraggio è stato intensificato nelle aree a forte vocazione frutticola con presenza di frutteti realizzati con materiale di provenienza extraregionale, e sono stati individuati due focolai in agro di Cerignola costituiti da giovani impianti di albicocco realizzati con materiale extraregionale e due piante infette in agro di Canosa di Puglia costituito da piante reinnestate con marze provenienti da frutteti commerciali. Tutte le piante infette sono state prontamente estirpate nello stesso anno.

Considerato che nel 2009 è stato individuato un altro focolaio in agro di Cerignola anch'esso giovane impianto realizzato con materiale di provenienza extraregionale, estirpato nello stesso anno.

Tutti i focolai individuati sino al 2009 sono da considerarsi casi isolati e completamente eradicati per cui non è stata dichiarata l'area contaminata.

Nel 2010 sono stati individuati dei focolai di PPV nell'agro di: Trinitapoli, Andria, Barletta, Minervino, Canosa, S. Ferdinando di Puglia. (Allegati A e B).

I frutteti infetti da PPV individuati nel 2010 sono elencati nell'allegato 1, con l'indicazione per ogni appezzamento monitorato di: dati catastali, numero totale di piante sottoposte a monitoraggio visivo o campionate e analizzate in laboratorio, percentuale di infezione.

L'art. 4 del D.M. stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve definire lo stato fitosanitario del territorio, delimitando le "zone contaminate" e le "zone tampone" e rappresentarle su supporto cartografico.

Le zone dichiarate contaminate e le relative zone tampone sono evidenziate nell'allegato A e B.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:

1. di dichiarare zone contaminate da PPV, i frutteti elencati nell'Allegato 1 e rappresentati negli Allegati A e B, che sono parte integrante del presente atto;
2. di dichiarare zone tampone da PPV, le aree di almeno 1 Km di larghezza attorno ai focolai come rappresentate nell'Allegato B che è parte integrante del presente atto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale e né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente a.i. del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Responsabile
Dr. Anna Percoc

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTO il D.lgs. n. 29/93, la Legge Regionale n. 7/97, nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di dichiarare zone contaminate da PPV, i frutteti elencati nell'allegato 1 e rappresentati negli Allegati A

e B, che sono parte integrante del presente atto;

- di dichiarare zone tampone da PPV, le aree di almeno 1 Km di larghezza attorno ai focolai come rappresentate nell'Allegato B che è parte integrante del presente atto;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di incaricare l'Osservatorio Fitosanitario Regionale di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lettera g) della Legge regionale 13/94.

Il presente atto, composto di n 3 (tre) facciate vidimate e timbrate e dagli Allegati: 1, A e B, composti rispettivamente da 1 facciata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio. Copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia all'ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria, in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo istituito presso il Servizio.

Il Dirigente a.i. del Servizio
Dr. Giuseppe Mauro Ferro